

REGOLAMENTO

INDICE

Parte generale : Articoli

1. DEFINIZIONI DI TERMINI RICORRENTI
2. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
3. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
4. LUOGO DELLA MEDIAZIONE
5. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE
6. TIROCINIO ASSITITO (UDITORATO)
7. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
9. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
11. ACCORDO
12. MANCATO ACCORDO
13. RISERVATEZZA
14. INDENNITÀ
15. RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
16. DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
17. INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME
18. LEGGE APPLICABILE

ALLEGATI

- I. TABELLE DELLE INDENNITÀ
- II. CODICE ETICO (CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI)

ART.1 – DEFINIZIONI DI TERMINI RICORRENTI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Mediazione:	l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Mediatore:	la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, operano per la composizione della controversia tra le parti, senza poteri decisori;
Ministero:	il Ministero della giustizia
Decreto legislativo:	il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
Decreto ministeriale:	il regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione civile D.M. n. 180 del 18/10/2010
Conciliazione:	la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della procedura di mediazione;
Organismo:	l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo
Regolamento:	l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo
Responsabile dell'Organismo:	il soggetto designato al coordinamento delle attività all'interno dell'Organismo di Mediazione
Indennità:	l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi
Registro:	il registro degli organismi istituito presso il Ministero
CCIAA:	le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Segreteria:	la Segreteria dell'Organismo di Mediazione;
Responsabile scientifico:	la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione
Formatore:	la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori
Enti di formazione:	gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori
Responsabile Ministeriale:	il funzionario preposto alla tenuta dell'elenco e del registro
Elenco:	l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero

ART. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento (di seguito "regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (di seguito "mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di Legge, dell'invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le norme di settore, in particolare il D.Lgs. n. 28/2010 e il Decreto del Ministro di Giustizia n. 180 del 18/10/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni. Le parti, d'intesa con AEQUA Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito "AEQUA"), possono derogare alle norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa imperativa di settore.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da AEQUA in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 3 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite, o le parti congiuntamente, che intendono avviare la Mediazione possono farlo depositando presso la segreteria la domanda di mediazione predisposta da AEQUA, pubblicata anche sul sito web: www.aequasrl.com.

2. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione ed è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, AEQUA decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

3. L'istanza deve contenere, oltre il valore della controversia come individuato al precedente comma, l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli eventuali rappresentanti e/o consulenti, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni. Dovrà contenere inoltre l'indicazione se trattasi di domanda presentata da una sola parte o da più parti in forma congiunta, se è richiesta per le materie obbligatorie ovvero facoltative, ovvero su invito del giudice o anche a seguito di clausola contrattuale, nonché l'eventuale preferenza, ove possibile, della scelta della/e persona/e del/i mediatore/i e della sede per la mediazione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. Il Responsabile dell' Organismo designa uno o più Mediatori e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. Se la scadenza del trentesimo giorno cade in un giorno festivo, la data può essere fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione dell'istanza.
5. L'individuazione della competenza territoriale è onere delle parti.
6. La Segreteria comunica alla/e controparte/i l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Parimenti l'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla/e controparte/i.
7. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche indicate sul sito www.aequasrl.com. Qualora AEQUA decida di avvalersi, altresì, di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile. AEQUA comunicherà, formalmente, al Responsabile Ministeriale l'avvio della procedura telematica. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 4 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi di AEQUA. In alternativa, AEQUA può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 5 - SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è designato dall'Organismo tra le persone inserite nella lista di AEQUA, consultabile sul sito www.aequasrl.com, anche tenuto conto di eventuali indicazioni della parte istante, nonché di specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche, avuto riguardo al tipo di controversia.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di AEQUA.
3. Il coordinatore dell'Organismo può disporre l'iscrizione di soli mediatori che abbiano superato il corso di 50 ore per la figura di mediatore. Tutti i mediatori hanno inoltre l'obbligo di mantenere la propria preparazione con corsi di aggiornamento teorico pratici. Ai sensi dell'art. 16 c. 4-bis del D. Lgs. 28/10 e successive modifiche ai suddetti obblighi formativi sono tenuti anche gli avvocati regolarmente iscritti all'albo.

ART. 6 - TIROCINIO ASSISTITO (UDITORATO)

1. L'Organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore, iscritto nei propri elenchi, di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche a mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso Aequa.
3. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili al mediatore. Non potranno in alcun modo interferire nella gestione dell'incontro di mediazione che compete esclusivamente al mediatore incaricato.
4. In ogni caso la partecipazione all'incontro è subordinata al consenso del mediatore e delle parti, consenso che può essere revocato in ogni momento.
5. Ai tirocinanti verrà rilasciato solamente un'attestazione di partecipazione sottoscritta del responsabile dell'Organismo.

ART. 7 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Successivamente, il Mediatore comunica a AEQUA e alle parti qualsiasi interesse personale o economico, ovvero causa di incompatibilità, sopravvenuti, di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.
3. AEQUA, può sostituire il Mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o eventualmente su istanza di parte, o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per giustificati motivi. In ogni caso, il sostituto può comunque formulare una proposta alle parti.
4. In casi eccezionali, AEQUA può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione, anche solo per formare processo verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione.
5. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sulla sostituzione decide il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente di AEQUA.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. In ogni caso, il Mediatore è tenuto a garantire la massima riservatezza sia all'interno che all'esterno dell'Organismo di Mediazione. Egli non potrà essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite dalle parti nel procedimento. Di tale preclusione dovrà tenere informate le parti.
2. Ai sensi dell'art. 8 e 12 del D. Lgs. 28/10 e successive modifiche, le parti al primo incontro e agli incontri successivi e fino al termine della procedura, devono essere assistite da un avvocato.
3. In occasione del primo incontro il mediatore illustrerà alle parti ed ai loro avvocati le caratteristiche del procedimento di mediazione, il proprio ruolo quale mediatore, gli adempimenti connessi alla procedura, i vantaggi anche fiscali che la medesima comporta e verifica se le parti abbiano intenzione di iniziare la procedura di mediazione. In caso di diniego, il mediatore redige verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. In questo caso la condizione di procedibilità è comunque assolta. Nel caso di consenso delle parti ad iniziare la procedura di mediazione, il mediatore procederà all'immediato svolgimento, ovvero fisserà un'ulteriore data. L'inizio della procedura di mediazione darà luogo all'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità in capo alle parti che aderiscono al procedimento di mediazione.
4. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il Mediatore si riserva di non verbalizzare alcuna proposta, anche se espressamente richiesto.
5. Su richiesta del Mediatore ovvero in caso di necessità, AEQUA può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari e qualora non fosse possibile può nominare eventuali esperti iscritti presso gli Albi dei consulenti tecnici d'ufficio e degli interpreti dei Tribunali territorialmente competenti.

ART. 9 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa, previa formulazione del processo verbale a cura del Mediatore, quando:
 - Nessuna delle parti richiedenti partecipa alla procedura di mediazione (Verbale di mancata comparizione);
 - Quando le parti decidono di non iniziare la procedura di mediazione;
 - Una o più parti non partecipano alla procedura di mediazione ovvero, il mediatore non abbia ritenuto di formulare nessuna proposta ovvero, la proposta non sia stata accettata (Verbale di mancato accordo);
 - E' stato raggiunto un accordo per iscritto, sottoscritto dalle parti e dal mediatore (Verbale di avvenuto accordo).
2. Il Mediatore può inoltre aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
3. Al termine di ogni procedimento di Mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio, come da modello allegato al presente Regolamento. La scheda, debitamente compilata dalla parte, verrà trasmessa al responsabile ministeriale ai sensi di legge.
4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

ART. 11 - ACCORDO

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta, dunque, se è raggiunto l'accordo, il Mediatore redige verbale di raggiungimento dell'accordo al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo è redatto in conformità dell'art. 12 D. Lgs 28/10 e successive modifiche..
2. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni o la loro impossibilità di sottoscrivere.
3. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione di obblighi di fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
4. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo all'ordine pubblico ovvero a norme imperative.
5. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di Mediazione.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ART. 12 - MANCATO ACCORDO

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, di sua iniziativa, una proposta di conciliazione in qualsiasi momento del procedimento. Il mediatore può formulare una proposta, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Se le parti ne fanno concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. La proposta di accordo formulata dal mediatore è inviata alle parti, informandole, altresì, delle conseguenze di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo.

2. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta nei termini equivale al rifiuto della proposta. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 8 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento.
 3. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo, la stessa può pervenire, se il Responsabile dell'Organismo lo ritiene opportuno, da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e può essere basata sulle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, mediante dichiarazione scritta, contenente le informazioni medesime, rilasciata prima della formulazione della proposta.
- Qualora il contenuto dell'accordo sia contrario a norme imperative o contrarie all'ordine pubblico il mediatore può rifiutarsi di certificare l'autografia delle firme delle parti.

ART. 13 – RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il Mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di AEQUA non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione - inclusi gli avvocati e i consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal Mediatore, nel corso della Mediazione;
 - ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
 - la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore.
4. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
 - tutte le parti vi consentono;
 - il Mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
 - il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
 - il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

ART. 14 - INDENNITÀ'

1. Salvo diverso accordo, i costi complessivi della Mediazione da corrispondere ad AEQUA, che includono i diritti di segreteria e l'indennità di mediazione, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione e stabiliti come da tabella di cui all'allegato I (calcolata come da tabelle ministeriali). L'indennità di mediazione comprende l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti, dal mutamento del mediatore, dalla nomina di un collegio di mediatori o di uno o più mediatori ausiliari. La parte istante versa l'importo relativo ai diritti di segreteria necessari all'avvio del procedimento contestualmente all'istanza; la parte chiamata alla Mediazione versa il medesimo importo se intende partecipare al primo incontro. Nel caso in cui le parti decidano al primo incontro di procedere con lo svolgimento della mediazione, l'inizio della medesima darà luogo all'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità di mediazione in capo alle parti che aderiscano al procedimento.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato tra le parti. La consulenza tecnica è posta a carico delle parti in eguale misura; non potrà mai essere posta a carico di una sola delle parti, a meno che diversamente pattuito tra esse per iscritto.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di gratuito patrocinio, per la Mediazione nelle materie per cui essa è obbligatoria, previo deposito di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal Mediatore, nonché previa produzione, a pena di inammissibilità, della documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, da richiedersi a cura dell'Organismo e/o dal Mediatore.
4. La Segreteria, alla conclusione dell'intera procedura di mediazione, verifica che tutte le parti abbiano versato l'indennità di mediazione e solo all'esito positivo di tale controllo verrà rilasciata copia conforme del verbale e dell'eventuale accordo.
5. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, ai sensi dell'art. 16 c.11 del Decreto Ministeriale. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte

ART. 15 - RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 16 - DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione. Il Responsabile dell' Organismo custodisce tali atti, in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Sono esclusi dal diritto di accesso le comunicazioni ed i documenti riservati al solo Mediatore.
- I fascicoli dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2961 primo comma del Codice Civile, sono conservati presso la sede di AEQUA per anni tre a far data dalla chiusura del procedimento.
2. I dati raccolti da AEQUA sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento vengono interpretate ed applicate dal Mediatore e dall'Organismo di Mediazione, con riferimento e limitatamente ai rispettivi obblighi ed ambiti di competenza.

ART. 18 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
2. Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo e del Decreto Ministeriale.

ALLEGATO I

a) DIRITTI DI SEGRETERIA

Per avviare una procedura di mediazione il costo è di 50 euro (iva inclusa) per diritti di segreteria, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla controparte al momento della partecipazione al primo incontro.
L'Organismo si riserva la facoltà di richiedere le spese vive relative ad ogni convocazione eventualmente inviata tramite raccomandata A/R..

b) INDENNITÀ' DI MEDIAZIONE

In caso di consenso delle parti ad iniziare la procedura dovranno essere versate dalle parti le indennità sotto riportate:

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 65
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Oltre € 5.000.000	€ 9.200

Gli importi sono da intendersi oltre Iva.

c) EVENTUALI AUMENTI E/O RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili.

IL VALORE DELLA LITE

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

REGIME DELLE ESENZIONI FISCALI

Nel D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale il legislatore ha previsto, a favore di quanti vi facciano ricorso, forme di esenzioni ed agevolazioni fiscali.

E' bene precisare che le agevolazioni, previste per le sole procedure avviate quale condizione di procedibilità nelle materie di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, possono essere così elencate:

- **Esenzioni totali:** tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- **Esenzioni parziali:** il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro (di cui al D.P.R. 131/86 e successive modificazioni) entro il limite di valore di euro 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- **Credito di imposta:** alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. A decorrere dall'anno 2011, con Decreto del Ministero della Giustizia, entro il 30 Aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia", destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine del 30 Aprile e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dal Ministero, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986.

ALLEGATO II

CODICE ETICO (CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI)

I mediatori di Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.